

# **Sistema di Qualificazione dei Fornitori**

## **Disciplinare Albo Fornitori di Gruppo**

### **Normativa Generale**

## Sommario

Riferimenti Normativi.....	3
Definizioni .....	3
1. Istituzione, Scopo e Durata del Sistema di Qualificazione .....	4
2. Ambito .....	4
3. Soggetti Ammessi .....	4
4. Presentazione della domanda di qualificazione .....	5
5. Contributo .....	5
6. Esame della candidatura e visita presso l'operatore economico.....	5
7. Requisiti .....	5
7.1 Requisiti Legali .....	6
7.2 Requisiti economico-finanziari .....	6
7.3 Requisiti tecnici .....	6
8. Rating di Legalità.....	7
9. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti .....	7
10. Requisiti dei Consorzi.....	9
11. Approvazione della candidatura .....	9
12. Scadenza e Rinnovo .....	9
13. Vendor Rating.....	10
14. Provvedimenti.....	10
14.1 Lettera di richiamo .....	10
14.2 Lettera di diffida.....	10
14.3 Sospensione.....	11
14.4 Revoca/Decadenza .....	11
14.5 Riduzione della classe di interpello.....	13
15. Variazioni societarie e dello stato di qualificazione .....	13
16. Comunicazione dei dati generali dell'Operatore Economico .....	13
17. Pubblicità.....	14
18. Disposizioni Finali .....	14
19. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.....	14
20. Allegati .....	14

## Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 e s.m.i., (di seguito “Codice”).
- Legislazione antimafia in vigore.
- Ogni altra fonte legislativa e regolamentare in quanto applicabile in relazione all’oggetto regolamentato dal seguente Disciplinare.
- Regolamento interno per le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture.
- Procedura Generale di Acquisto di Lavori, Servizi e Forniture.
- Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Codice Etico adottato dal Gruppo Poste Italiane S.p.A.
- Ogni altra procedura operativa interna applicabile.

Qualora nuove ed inderogabili disposizioni di legge contrastino con il contenuto delle disposizioni della presente normativa, queste ultime devono ritenersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente.

## Definizioni

- POSTE: Poste Italiane S.p.A..
- GRUPPO POSTE ITALIANE: Poste e tutte le società del Gruppo Poste Italiane, di seguito indicato anche solo come “Gruppo Poste”.
- SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Sistema di Qualificazione delle imprese per il Gruppo Poste (di seguito anche “sistema”).
- COMPARTI: le diverse categorie merceologiche, nell’ambito degli appalti di forniture, lavori, servizi, di interesse del Gruppo Poste.
- OPERATORE ECONOMICO: soggetto che offre sul mercato la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi o la realizzazione di lavori (di seguito indicato anche “Impresa”).
- ALBO IMPRESE QUALIFICATE: banca dati centralizzata contenente l’elenco delle imprese qualificate da Poste nel sistema (di seguito anche “Albo”).
- PORTALE QUALIFICAZIONE: portale per la gestione del processo di qualificazione, dalla gestione delle richieste di qualificazione al monitoraggio degli operatori qualificati.
- REGOLAMENTO DI COMPARTO: documento che regola unitamente al presente Disciplinare, il sistema e il procedimento di qualificazione per ciascun singolo e specifico Comparto.

- CLASSE DI INTERPELLO: importo massimo complessivo del totale degli appalti aggiudicabili all'Operatore Economico nell'arco di un anno, secondo i criteri e le modalità indicate nei singoli Regolamenti di comparto. La classe di interpello resterà invariata per tutto il periodo di qualificazione fatta eccezione per quanto previsto nel presente Disciplinare e nei Regolamenti di Comparto.

## 1. Istituzione, Scopo e Durata del Sistema di Qualificazione

E' istituito presso Poste il Sistema di Qualificazione ("Sistema") delle imprese in conformità alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Il Sistema ha lo scopo di inserire in un "Albo Imprese Qualificate", suddiviso per Comparti, gli Operatori Economici che, in possesso dei requisiti idonei ad ottenere la qualificazione, abbiano interesse a partecipare a gare per appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

Il Sistema ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento.

## 2. Ambito

Il Sistema rappresenta per il Gruppo Poste uno strumento operativo con cui ampliare le proprie conoscenze di mercato. Il suo utilizzo avverrà nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi di libertà, trasparenza, concorrenza ed economicità.

## 3. Soggetti Ammessi

Sono ammessi a presentare domanda di qualificazione all'"Albo Imprese Qualificate" del Gruppo Poste i seguenti soggetti:

- a) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di cui all'art 45 comma 2 lettera b) del Codice;
- c) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, di cui all'art 45 comma 2 lettera c) del Codice;
- d) Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri della UE o a Paesi terzi firmatari GATT, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) I soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice per lo specifico Comparto;

Non sono ammessi i Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), i Consorzi Ordinari e forme associative assimilabili, ai sensi della normativa vigente.

## 4. Presentazione della domanda di qualificazione

L'Operatore Economico che intende essere ammesso al procedimento di qualificazione deve inoltrare la propria candidatura avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica presente nel Portale Qualificazione, provvedendo al versamento del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Disciplinare fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la prevista documentazione a supporto.

Per gli Operatori Economici che registrati al Portale Qualificazione abbiano effettuato l'accesso nella specifica Sezione Qualificazione e non vi operino per un periodo superiore ad un anno, Poste potrà provvedere ad annullare le eventuali operazioni effettuate nell'apposita sezione relativa alla qualificazione.

L'Operatore Economico può in ogni caso effettuare nuovamente l'accesso e riavviare l'iter di qualificazione in osservanza del presente Disciplinare e dei singoli Regolamenti di Comparto. Laddove fosse stato già versato il contributo di cui al successivo art. 5, l'Operatore Economico potrà richiedere a Poste la restituzione del medesimo.

## 5. Contributo

L'Operatore Economico deve corrispondere a Poste un contributo tramite bonifico bancario, come definito nel Regolamento di ciascun Comparto, a copertura dei costi sopportati per lo svolgimento della procedura di qualificazione.

## 6. Esame della candidatura e visita presso l'operatore economico

Al fine dell'ottenimento della qualificazione per un determinato Comparto, l'Operatore Economico deve soddisfare contemporaneamente i requisiti legali, economico-finanziari, tecnici, come specificato nell'art. 7 del presente Disciplinare e quanto previsto nei singoli Regolamenti.

Poste si riserva la facoltà, e l'Operatore Economico fornisce la propria disponibilità, di effettuare audit/verifiche attraverso personale esperto del Gruppo Poste o soggetti terzi incaricati da Poste, presso gli uffici e stabilimenti/cantieri dell'Operatore Economico, con relativo addebito dei costi di trasferta, come definito nel Regolamento di ciascun Comparto.

## 7. Requisiti

Poste ha adottato un Codice Etico del Gruppo Poste e un modello di Organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001; l'Operatore Economico deve prenderne espressamente atto impegnandosi a tenere una condotta in linea con i principi enunciati nei suddetti documenti. L'operatore economico dovrà altresì accettare espressamente il "Codice

di comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane” in allegato al presente Disciplinare (All. A).

Inoltre l'Operatore Economico richiedente la qualificazione per un determinato Comparto, deve comprovare il possesso dei requisiti di carattere legale, economico-finanziario e tecnico, di seguito elencati, oltre a quelli eventualmente previsti nei singoli Regolamenti di Comparto.

### 7.1 Requisiti Legali

L'Operatore Economico deve dimostrare di essere in possesso di ciascuno dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria per l'affidamento di appalti di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, nonché per i relativi subappalti. A tal fine l'Operatore Economico deve attestare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art 80 del Codice e s.m.i..

### 7.2 Requisiti economico-finanziari

Fermo restando quanto prescritto e meglio specificato nei singoli Regolamenti di Comparto, i requisiti economico finanziari richiesti ai fini della qualificazione, sono i seguenti:

- a) Disponibilità di mezzi finanziari;
- b) Affidabilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle gestioni consuntivate;
- c) Possesso dei requisiti inerenti gli indici di bilancio previsti nei Regolamenti degli specifici Comparti;
- d) Presenza di una quota documentabile di costo del lavoro (ad es. rilevabile in bilancio), così come definito nei Regolamenti di Comparto.

Poste si riserva di procedere a effettuare periodicamente, e l'Operatore Economico fornisce fin da ora la propria disponibilità, delle verifiche/audit sullo stato di salute economico finanziario dell'Operatore Economico qualificato.

### 7.3 Requisiti tecnici

Fermo restando quanto prescritto e quanto meglio specificato nei singoli Regolamenti di Comparto, i requisiti tecnici richiesti ai fini della qualificazione, sono i seguenti:

- a) Esperienza nei Comparti per i quali si richiede la qualificazione o in Comparti assimilabili; a tal fine, è considerata valida l'esperienza acquisita anche attraverso specifiche operazioni societarie;
- b) Referenze relative a precedenti forniture, lavori e servizi;
- c) Disponibilità/Possesso di mezzi, attrezzature, tecnologia, linee di produzione e personale qualificato, strutture organizzative, capacità e risorse progettuali in relazione allo specifico comparto;
- d) Presenza di un numero minimo di risorse, secondo quanto disposto nei singoli Regolamenti di Comparto, nelle strutture tecniche, gestionali e operative dell'Operatore

Economico, regolarmente inquadrate negli organici aziendali, in conformità alla normativa vigente;

- e) Adozione, quando prescritto per il Comparto per il quale si richiede la qualificazione, da parte dell'Operatore Economico, di un Sistema di Gestione per la Qualità in linea con la normativa della serie UNI EN ISO 9000. La certificazione rilasciata da organismi accreditati costituisce, di norma, prova sufficiente a dimostrare l'adeguatezza del Sistema di Gestione per la Qualità adottato;
- f) Adozione di sistemi/procedure/norme, per la gestione ambientale, in conformità con i singoli Regolamenti di Comparto e in osservanza della normativa vigente;
- g) Adozione di sistemi/procedure/norme per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità con i singoli regolamenti di Comparto e in osservanza della normativa vigente.

## 8. Rating di Legalità

Gli Operatori Economici dovranno indicare l'eventuale possesso del Rating di legalità (di cui all'art. 5-ter del Decreto Legge 1/2012, come modificato dal Decreto Legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012), strumento volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.

Il possesso del Rating di legalità si prefigura quale fattore premiante ai fini dell'attribuzione della classe di interpello come definito nel Regolamento di ciascun Comparto.

## 9. Documentazione comprovante il possesso dei requisiti

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente art. 7.1 e 7.2 si richiede la presentazione della seguente documentazione:

- a) Istanza di Iscrizione al Sistema di qualificazione specifica per il Comparto di interesse;
- b) Atto costitutivo e statuto in caso di impresa costituita da meno di due anni;
- c) Organigramma dell'Operatore Economico;
- d) Dichiarazione sostitutiva del Certificato Camerale con Indicazione dei soggetti di cui dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011(Codice Antimafia) e s.m.i. e connesse Dichiarazioni sostitutive dei familiari conviventi, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 nr 445 e s.m.i.; in caso di Consorzio stabile, l'acquisizione di detta documentazione deve essere relativa a ciascuna consorziata indicata, nonché dal Consorzio stabile stesso in coerenza con quanto prescritto dalla normativa vigente;
- e) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28/12/2000 nr 445 e s.m.i.;
- f) Dichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 28/12/2000 nr 445 e s.m.i. in ordine alle società con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento;

- g) Copia del “Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane” (allegato A) sottoscritta per accettazione;
- h) Libro unico del lavoro ove previsto dallo specifico Regolamento di Comparto;
- i) Bilanci (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) relativi agli ultimi tre esercizi amministrativi dell’Operatore Economico e documentazione associata (relazione sulla gestione, verbale assemblea ordinaria, etc.) corredati di certificato di deposito;
- j) Referenze relative ai requisiti di cui all’articolo 7.2 e 7.3;
- k) Certificato Sistema Qualità e ogni altra certificazione richiesta nei singoli Regolamenti di Comparto e/o dalla normativa vigente;
- l) Copia del bonifico emesso a favore di Poste Italiane come definito nel Regolamento di ciascun Comparto;
- m) Documentazione indicata/richiesta dal Regolamento dello specifico Comparto.

In particolare, in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) e c), e all’art. 46, comma 1 lettera f, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- n) Atto costitutivo del consorzio;
- o) Contributo di cui alla precedente lettera l) come specificato nei singoli Regolamenti;
- p) Adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione delle consorziate, qualora non già indicate nell’atto costitutivo;
- q) Documentazione di cui alle precedenti lettere b), c), da e) a a k) ed m) riferita a ciascuna consorziata indicata ai fini della qualificazione, nonché dal Consorzio stabile stesso in coerenza con quanto prescritto dalla normativa vigente.

Poste inoltre acquisirà d’ufficio la seguente documentazione:

- r) Visura storica rilasciata dalla Camera di Commercio competente;
- s) Certificato generale del casellario giudiziale;
- t) Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- u) DURC (documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell’Operatore Economico richiedente la qualificazione;
- v) Certificato Agenzia delle Entrate;
- w) Verifiche antiterrorismo ai sensi della normativa vigente attraverso l’accesso alla Black List pubblicata a cura dell’Unione Europea;
- x) Ogni altro documento si rendesse necessario ai fini della qualificazione.

All’Operatore Economico sono inoltre richieste:

- y) L’accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Disciplinare e nel Regolamento specifico del Comparto;



- z) L'accettazione del "Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane" allegato A al presente Disciplinare.

## 10. Requisiti dei Consorzi

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettera b e c, e all'art. 46, comma 1 lettera f del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono iscriversi al sistema di qualificazione, in conformità con la normativa vigente, sulla base dei requisiti tecnici ed economico - finanziari maturati in proprio, sia attraverso la somma dei requisiti tecnici ed economico - finanziari posseduti dalle singole consorziate.

I requisiti legali e societari, devono essere attestati sia dal consorzio in proprio sia da tutte le imprese facenti parte del consorzio medesimo. In via cautelativa possono essere ammesse deroghe al principio suddetto in considerazione della specificità delle attività previste.

L' Operatore Economico qualificato non può aderire a più consorzi.

## 11. Approvazione della candidatura

1. Poste, verificata la sussistenza e la completezza della documentazione richiesta ai fini della qualificazione, avvia l'esame della medesima che dovrà concludersi entro i successivi sei mesi.
2. Qualora la documentazione presentata sia incompleta o errata, Poste chiederà un'integrazione o la produzione di ulteriore documentazione.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, il termine di sei mesi è sospeso dalla data di richiesta di integrazione o correzione fino al momento in cui la documentazione stessa non risulterà completa.
4. L'esito del procedimento di qualificazione, con la relativa classe di interpello assegnata, sarà comunicato con posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.
5. In caso di esito negativo Poste comunicherà, stesso mezzo di cui al precedente punto 4, i motivi del rigetto della richiesta di qualificazione.

## 12. Scadenza e Rinnovo

1. La qualificazione dell'Operatore Economico ha durata triennale.
2. Entro la scadenza del triennio di validità, e precisamente entro l'ultimo semestre del medesimo, l'Operatore Economico è tenuto a riavviare il procedimento di qualificazione.
3. Qualora l'Operatore Economico non presenti, entro il suddetto termine di scadenza della qualificazione, richiesta di rinnovo completa delle informazioni necessarie, come meglio specificato nei singoli Regolamenti di Comparto, lo stesso decadrà dalla qualificazione. Poste invierà apposita comunicazione a riguardo a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

4. Spirato il termine utile per la procedura di rinnovo e intervenuta la decadenza dalla qualificazione, l'Operatore Economico, per poter essere nuovamente iscritto nell'Albo, dovrà presentare una nuova richiesta di qualificazione.
5. Poste si riserva di concludere l'esame della procedura di rinnovo entro 6 mesi dalla data in cui si dispone di tutte le necessarie informazioni/documentazioni.

## 13. Vendor Rating

Poste potrà attivare un sistema di monitoraggio (Vendor Rating–VR) disciplinato nel Regolamento dello specifico Comparto, sul comportamento degli Operatori Economici relativamente alle fasi di partecipazione alle procedure di gara cui gli stessi sono stati invitati ed alle successive fasi di esecuzione dei contratti loro affidati.

Delle valutazioni risultanti dal VR si terrà conto nell'ambito delle verifiche di permanenza in Albo.

## 14. Provvedimenti

Poste si riserva, qualora venga a conoscenza di fatti o circostanze pregiudizievoli documentati, relativi all'operatore economico qualificato e/o al suo operato nell'ambito di gare e/o esecuzione di contratti di cui risultasse titolare, di adottare i provvedimenti più appropriati in relazione alla rilevanza di tali evidenze, quali la lettera di richiamo, lettera di diffida, avvio del procedimento di sospensione, revoca/decadenza della qualifica come di seguito specificato.

### 14.1 Lettera di richiamo

Poste, nel caso in cui vengano ravvisati eventi che necessitino di una segnalazione, potrà inviare all'Operatore Economico una lettera di richiamo, al fine di prevenire la reiterazione degli stessi. La comunicazione, corredata dalla relativa motivazione, sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

### 14.2 Lettera di diffida

Nel caso in cui l'Operatore Economico non fornisca riscontro alle richieste di Poste per verifiche in merito alla permanenza dei requisiti dichiarati, Poste assegnerà all'Operatore Economico un termine perentorio entro il quale dovrà fornire riscontro; l'inutile decorso di detto termine determinerà l'avvio del procedimento di sospensione e/o revoca/ decadenza. La comunicazione, corredata dalla relativa motivazione, sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

### 14.3 Sospensione

Il provvedimento di sospensione della qualificazione, di norma, ha durata semestrale ed, al termine del periodo, l'Operatore Economico è tenuto a comunicare a Poste le misure adottate per garantire il superamento delle condizioni che hanno determinato la sospensione stessa. La sospensione potrà essere comminata, oltre che, per quanto eventualmente previsto nel Regolamento del singolo Comparto, qualora si verifichino i seguenti accadimenti:

1. Eventuale perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per la qualificazione prescritti nel presente Disciplinare e nei singoli Regolamenti di Comparto;
2. Eventuali gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) o nel corso delle procedure di gara;
3. Eventuali irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse o eventuali irregolarità retributive;
4. Sopravvenuta inaffidabilità economico-finanziaria ovvero tecnico gestionale dell'Operatore Economico;
5. Variazioni significative in termini di requisiti generali/specifici (ad es. mutamenti nell'ambito della struttura societaria) rispetto alla qualificazione originaria dell'Operatore Economico;
6. Eventuali prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
7. Mancata o non tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.

Poste, comunicherà il provvedimento di sospensione all'Operatore Economico, corredato da adeguata motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente e contestualmente aprirà una fase di verifica ed istruttoria, eventualmente anche in contraddittorio con l'Operatore Economico.

Il provvedimento comporta, per l'Operatore Economico, il mancato invito alle successive gare che verranno indette mediante il Sistema di qualificazione ovvero, la facoltà di Poste di non procedere all'aggiudicazione delle gare con riferimento agli eventuali procedimenti di gara in corso. Inoltre laddove l'aggiudicazione sia già intervenuta, Poste potrà revocare l'aggiudicazione stessa non addivenendo alla stipula del relativo contratto e riservandosi la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi. Ove sia già stato stipulato il contratto, potrà procedere alla risoluzione dello stesso.

In ogni momento l'Operatore Economico sospeso potrà, con richiesta documentata, chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato all'adozione della misura.

### 14.4 Revoca/Decadenza

A fronte di reiterate inosservanze già penalizzate attraverso lettere di diffida, o precedenti sospensioni, oltre che per quanto previsto dai singoli Regolamenti di Comparto e dalla normativa vigente, Poste potrà procedere, con decisione debitamente motivata, alla

revoca/decadenza dell'Operatore Economico, con conseguente cancellazione dal Sistema di Qualificazione. La revoca/decadenza, in ogni caso sarà comminata qualora siano accertate e verificate le seguenti situazioni:

1. Acquisizione di documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente da cui si evincano circostanze pregiudizievoli ostative alla qualifica.
2. Rinuncia espressa da parte dell' Operatore Economico alla qualifica.
3. Cessazione dell'attività.
4. Dichiarazioni mendaci.
5. Sussistenza di provvedimenti interdittivi ai sensi del d.Lgs 231/2001 e s.m.i. da cui si evincano circostanze pregiudizievoli ostative alla qualifica.
6. Perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per la qualificazione prescritti nel presente Disciplinare e nei singoli Regolamenti di comparto.
7. Gravi irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni (lavori/servizi/forniture) o nel corso delle procedure di gara.
8. Irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse o eventuali irregolarità retributive.
9. Prestazioni di lavori/servizi/forniture con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti.
10. Mancata o non tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.
11. Operazione societaria che determini la perdita dei requisiti oggetto di qualificazione.

Nel caso di cui ai precedenti punti 4 e 5, Poste potrà procedere alla revoca/decadenza anche prima di eventuali provvedimenti interdittivi eventualmente disposti per gli stessi eventi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Poste comunicherà il provvedimento di revoca/decadenza all'Operatore Economico, corredato da adeguata motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

L'Operatore Economico potrà presentare delle controdeduzioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca/decadenza. Nel caso di presentazione delle controdeduzioni oltre il termine sopraindicato o diverso termine stabilito e comunicato da Poste, ovvero qualora le medesime controdeduzioni non siano accoglibili, Poste procederà alla revoca/decadenza della qualificazione.

In caso di revoca/decadenza della qualificazione, l'Operatore Economico potrà presentare una nuova richiesta di qualificazione non prima di un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca/decadenza o diverso termine stabilito e comunicato nel provvedimento medesimo. Il nuovo procedimento di qualificazione potrà essere avviato solo dopo che Poste abbia verificato il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca/decadenza della qualificazione medesima.

## 14.5 Riduzione della classe di interpello

Poste potrà procedere, a seguito del verificarsi di eventi che determinino un downgrading dell'affidabilità dell'Operatore Economico come definito nel Regolamento di ciascun Comparto, alla riduzione della classe di interpello assegnata in sede di qualificazione.

Poste comunicherà detto provvedimento, corredato da relativa motivazione, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.

## 15. Variazioni societarie e dello stato di qualificazione

1. L'Operatore Economico qualificato è tenuto a comunicare tempestivamente, entro e non oltre il trentesimo giorno, a Poste eventuali mutamenti significativi intervenuti nella propria struttura o nella proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, subentro nuova consorziata anche se non qualificata) ovvero ogni variazione relativa alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.
2. Poste, procederà all'analisi dei mutamenti societari/ variazioni dello stato di qualificazione di cui al precedente punto 1), riservandosi, al contempo, di sospendere l'Operatore Economico ai sensi e con le modalità di cui al precedente articolo 14.
3. Poste comunicherà l'esito delle analisi condotte all'Operatore Economico a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o strumento equivalente in conformità con la normativa vigente.
4. Nel caso in cui si ravvisi una modifica sostanziale nell'ambito della struttura societaria di un Operatore Economico già qualificato, Poste si riserva la facoltà di variare la classe d'interpello assegnata, anche prima della scadenza della qualificazione, comunicandolo all'Operatore Economico secondo le modalità di cui al precedente punto 3.

## 16. Comunicazione dei dati generali dell'Operatore Economico

1. Poste, in occasione dell'indizione delle singole gare si riserva di comunicare, per le finalità ed in occasione delle casistiche di cui al successivo punto 3), all'Operatore Qualificato che ne faccia esplicita richiesta, i dati generali riguardanti l'Operatore Economico iscritto nel Sistema di Qualificazione quali comparto merceologico di interesse, ragione sociale, tipo fornitore (singolo o consorziato), data scadenza idoneità ed indirizzo e-mail. A tal fine con l'accettazione del Disciplinare, l'Operatore Economico presta il proprio consenso alla suddetta eventuale comunicazione.
2. Dette informazioni verranno rese disponibili, previa sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'Operatore Economico richiedente, di un'apposita clausola di riservatezza.
3. Di seguito le casistiche di riferimento:
  - a) Costituzione di un RTI, per partecipare alle procedure di gara;
  - b) Ricorso all'istituto del subappalto.

## 17. Pubblicità

1. L'avviso del Sistema di Qualificazione di Poste, redatto in lingua italiana, è pubblicato, al momento della istituzione dell'Albo Imprese Qualificate dei singoli Comparti, con le modalità indicate dall'art. 128, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Nell'avviso è indicato il Comparto oggetto di qualificazione nonché il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al sistema verranno comunicate agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul GUEE e Portale di qualificazione.

## 18. Disposizioni Finali

Il presente documento entra in vigore dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito [www.posteprocurement.it](http://www.posteprocurement.it).

Il presente Disciplinare regola il Sistema di Qualificazione dei comparti merceologici dell'Albo Fornitori Lavori, Servizi e Forniture salvo che non siano espressamente previste ed indicate ulteriori e/o diverse disposizioni nel Regolamento di qualificazione dello specifico comparto merceologico, che in tal caso hanno prevalenza.

L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo non comportano alcun vincolo o obbligo in capo a Poste per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori Economici candidati e/o iscritti, né costituiscono in alcun caso avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.

Poste è sollevata da qualsivoglia responsabilità, qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici iscritti o candidati ai recapiti indicati dagli stessi Operatori nell'Istanza di Iscrizione.

## 19. Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa, 190, in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati personali dell'Operatore Economico candidato e dei relativi rappresentanti e/o referenti saranno trattati dal personale incaricato delle strutture competenti secondo modalità cartacee ed elettroniche per la creazione dell'Albo dei Fornitori del Gruppo Poste Italiane.

Per la suddetta finalità il conferimento dei dati è obbligatorio. L'eventuale rifiuto precluderà l'iscrizione all'Albo Fornitori. I dati saranno trattati, in qualità di incaricati, dal personale della funzione Qualificazione Fornitori/Albo Fornitori di Gruppo della funzione Corporate Affairs.

## 20. Allegati

Il seguente documento allegato costituisce parte integrante del presente Disciplinare:

- Allegato A - Codice di Comportamento Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane.

Il predetto allegato, così come i Regolamenti e tutta la documentazione richiesta per la qualificazione (Questionario, Istanza, Modelli di dichiarazione ecc.) sono disponibili sul portale [www.posteprocurement.it](http://www.posteprocurement.it) nella sezione Documenti Generali per la qualificazione e/o nella sezione dello specifico Comparto.